

ISTRUZIONI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DELL'ESENZIONE DEL TICKET DALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO E ANAGRAFICI.

1. Hanno diritto ad autocertificarsi gli assistiti nel territorio della Regione del Veneto. Sono esclusi dall'autocertificazione gli assistiti Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), gli Europei Non Iscritti (ENI) e gli Assistiti Italiani residenti all'estero (AIRE).
2. La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
 - a) genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori.
 - b) tutore se l'interessato è interdetto;
 - c) interessato con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno se l'interessato è soggetto a curatela o amministrazione di sostegno;
 - d) coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute.
3. L'interessato e i dichiaranti devono munirsi di fotocopia del documento di identità valido.
4. Per **nucleo familiare** deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico) e dagli altri famigliari a carico (D.M. 22 gennaio 1993 Ministero della Sanità).
5. Per **reddito "complessivo"** deve intendersi la somma dei redditi del nucleo familiare fiscale, compreso il reddito prodotto all'estero, più l'eventuale rendita catastale rivalutata dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, più i redditi di natura fondiaria (terreni e fabbricati), al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito può essere rilevato dai modelli attestanti i redditi percepiti (Mod.: **CUD 20..** parte B dati fiscali, somma di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata dell'abitazione principale e relative pertinenze e di tutti gli immobili di proprietà tenuti a disposizione, Modello **RPF 20..** quadro RN importo di cui al rigo RN1 più i redditi di natura fondiaria dichiarati nei Quadri RA e RB che non sono ricompresi nel reddito complessivo RN1 e **730-3/20..** prospetto di liquidazione rigo 137 più rigo 147 e 148). Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente la data di presentazione dell'autocertificazione.
6. Per **familiari a carico** devono intendersi le persone per le quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato con reddito non superiore a € 2.840,51, figli naturali riconosciuti, figli adottivi e affidati o affiliati con reddito non superiore a € 4.000,00 con età non superiore a 24 anni e con reddito non superiore a € 2.840,51 con età superiore a 24 anni, altri familiari conviventi con reddito non superiore a € 2.840,51 (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali ecc). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri superiori a € 2.840,51 costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2002, prot. N. 100/SCPS/RED/4).
7. Per **titolari di "assegno (ex pensione) sociale"** devono intendersi i cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di ex pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'INPS. Per l'anno 2020 l'importo massimo erogato dall'INPS è pari Euro è pari a € 459,83 per 13 mensilità (€ 5.977,79) L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
8. In relazione al diritto all'esenzione ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti che sono iscritti al SSN secondo le norme vigenti si ricorda che, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico n. 286/1998, è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Pertanto per tali assistiti e comunque anche per i cittadini italiani che hanno solo o anche altri redditi dichiarati all'estero è consentita l'autocertificazione. Il reddito da considerare ai fini della verifica del diritto all'esenzione è quello cumulato prodotto in Italia e all'estero. Si raccomanda di informare l'assistito che l'autocertificazione sarà oggetto di verifica, come previsto dal Decreto Ministeriale. Utili indicazioni sul regime degli stipendi dei redditi e delle pensioni possono essere reperite nel Modello Persone Fisiche 20.. – Istruzioni per la compilazione - Appendice – paragrafo "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" e Modello 730/20.. – Istruzioni per la compilazione/Appendice pagina 86 paragrafo "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero".

NOTE IMPORTANTI

Il cittadino che rientra in una delle sopraelencate tipologie di esenzione, per aver diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket), deve presentare al Medico prescrittore, il certificato di esenzione. Il medico, accertato il diritto, deve riportare nell'apposito spazio della ricetta il relativo codice di esenzione.

L'Azienda Ulss, in conformità all'art. 1 comma 10 del DM 11 dicembre 2011, è tenuta al **controllo delle autocertificazioni**, verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione dichiara decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e provvederà a termini di legge al recupero del credito e alla relativa sanzione amministrativa.

I certificati di esenzione sono contraddistinti dai codici 7R2, 7R3, 7R4, 7R5 e rilasciati dalle Aziende UU.LL.SS.SS agli iscritti all'anagrafe sanitaria della Regione Veneto ed hanno validità fino alla data di scadenza indicata. Perdono immediata validità in tutti i casi in cui le condizioni in essi dichiarate non sussistano più (ad esempio: cessazione di vivenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, ecc.).

L'assistito **risponde personalmente** di esenzioni usufruite nei casi di decadenza delle condizioni di legge per circostanze di cui era o poteva essere a conoscenza. L'assistito è tenuto al pagamento del Ticket, qualora vengano meno i requisiti che danno diritto all'esenzione.

Ulteriori informazioni: Gli interessati possono rivolgersi all'Agenzia delle Entrate o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) per quanto concerne gli aspetti fiscali e presso la sede INPS, competente per territorio, per quanto riguarda la pensione al minimo e l'assegno (ex pensione) sociale.